



COMUNICATO N. 55/DIV – 23 OTTOBRE 2023

55/156

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 20 e 21 OTTOBRE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 20 e 21 Ottobre 2023

9ª Giornata andata

GIRONE A

ALBINOLEFFE	ALESSANDRIA	0-0
ARZIGNANO VALCHIAMPO	PADOVA	1-2
ATALANTA U23	LEGNAGO SALUS	1-0
LUMEZZANE	GIANA ERMINIO	1-3
MANTOVA	NOVARA	2-1
PRO VERCELLI	PERGOLETTESE	1-0
RENATE	PRO PATRIA	1-2
TRENTO	PRO SESTO	3-1
TRIESTINA	L.R. VICENZA	0-0
VIRTUS VERONA	FIORENZUOLA	1-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 23 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 20 e 21 OTTOBRE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premessi che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società L.R. VICENZA, NOVARA e TRIESTINA hanno, in violazione

della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 600,00

TRENTO per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Mair, al 1°, 10°, 33° e 46° minuto del primo tempo, intonato, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, il limitato numero complessivo di tifosi che hanno intonato i cori e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

MANTOVA

A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Te, intonato ininterrottamente, dal 90° al 96° minuto della gara, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'interno del recinto di gioco sette bicchieri vuoti e tre bottigliette di plastica vuote, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

TRIESTINA

A) per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Furlan intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 16° minuto del primo tempo per due volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato sul terreno di gioco al 51° minuto una bottiglietta contenente del liquido, al 59° minuto della gara, due bottigliette vuote e al 76° minuto della gara due bottigliette vuote; tutte senza provocare conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.)

AMMENDA € 300,00

PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'interno del recinto di gioco, un bicchiere in plastica contenente liquido, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 OTTOBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA

STELLA SEBASTIANO (TRIESTINA)

A) per avere, qualche minuto prima del termine della gara, stando davanti all'ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro pronunciando ad alta voce frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato;

B) per avere, al termine della gara, all'ingresso degli spogliatoi, reiterato il predetto comportamento nei confronti dell'Arbitro in sua presenza, in quanto si avvicinava a brevissima distanza al viso di quest'ultimo con fare minaccioso per contestare il suo operato e pronunciava nei suoi confronti frasi irrispettose.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta ed il ruolo societario apicale ricoperto (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 OTTOBRE 2023

MENTA ALEX (TRIESTINA)

per avere, tra il primo e secondo tempo, in prossimità della porta che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta irrispettosa e minacciosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si avvicinava a quest'ultimo sbarrandogli la strada e gli mostrava l'immagine di un episodio sul cellulare contestando il suo operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta ed il ruolo societario apicale ricoperto (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TESSER ATTILIO (TRIESTINA)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica e protestava nei confronti di entrambi per dissentire nei confronti di una decisione del direttore di gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le

modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

POSSANZINI DAVIDE (MANTOVA)

per avere, al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti del tesserato avversario BONACCORSI SAMUELE e dei tesserati avversari in quanto, dopo essere caduto a terra per una spinta ricevuta da quest'ultimo:

1. reagiva alzandosi e colpendolo con una manata sul corpo e facendolo cadere a terra;
2. subito dopo pronunciava una frase irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti dei tesserati avversari.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

LUSSARDI ANDREA (LUMEZZANE)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

FIORE FABIO (TRIESTINA)

per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa verso la Quaterna Arbitrale, in quanto protestava reiteratamente per dissentire nei confronti del loro operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LONGO SALVATORE (ALBINOLEFFE)

per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, in un contrasto di gioco per il possesso del pallone, lo colpiva con la gamba tesa all'altezza della tibia.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

CARIOLATO FABIO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non più in gioco, lo colpiva con una manata al volto facendolo cadere senza provocare conseguenze dannose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e

considerato che il pallone non era più giocabile dai calciatori sopra indicati.

ONETO EDOARDO

(FIORENZUOLA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, disinteressandosi del pallone, lo colpiva con il collo del piede al ginocchio, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GAZOUL MARWANE

(ALESSANDRIA)

CASINI RICCARDO

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

VALLOCCHIA ANDREA

(TRIESTINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

BONACCORSI SAMUELE

(NOVARA)

per avere, al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti del tesserato avversario POSSANZINI DAVIDE in quanto lo spintonava alle spalle facendolo cadere a terra e provocando la reazione dello stesso.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MINOTTI GABRIELE

(GIANA ERMINIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZOMA MOHAMED ALI

(ALBINOLEFFE)

CIANCIO SIMONE

(ALESSANDRIA)

VAN RANSBEECK KENNETH

(LEGNAGO SALUS)

DI MUNNO ALESSANDRO

(NOVARA)

ROLANDO EUGIO MATTIA

(RENATE)

AMMONIZIONE (III INFR)

ROTA ARENSI

(ALESSANDRIA)

SOLCIA DANIELE

(ATALANTA U23)

COSTA FILIPPO

(L.R. VICENZA)

MALOTTI MANUELE

(LUMEZZANE)

FUSI PIETRO

(PADOVA)

TONINELLI DARIO

(PRO SESTO)

ATTYS CHRISTOPHER
DANTI DOMENICO

(TRENTO)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (II INFR)

MASTALLI ALESSANDRO
MOLNAR IVO
NELLI JACOPO
STRONATI RICCARDO
LAMESTA ALESSANDRO
CAVION MICHELE
POMPEU DA SILVA RONALDO
DIABY ABOUBAKAR
MOSCATI MARCO
REGAZZETTI SAMUELE
MURONI MATTIA
NAPOLI ALESSIO
GERARDINI FILIPPO
DELLI CARRI FILIPPO
CERASANI JACOPO
NDRECKA ANGELO
SASSI JACOPO
BOSISIO MARCO
GARETTO MARCO
DAFFARA MANUEL

(ALESSANDRIA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(FIOREZZUOLA)
(FIOREZZUOLA)
(GIANA ERMINIO)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LEGNAGO SALUS)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(MANTOVA)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(RENATE)
(VIRTUS VERONA)


AMMONIZIONE (I INFR)

MUZIO CARMELO
CAZZADORI DENIS
MENDICINO LEONARDO
FUMAGALLI GIULIO
PINTO DANIELE
CASAROTTI ENRICO
PISANO EROS
GIACOMELLI STEFANO
MENSAH DAVIS
CALCAGNI RICCARDO
CORTI NICCOLO
DESJARDINS AXEL
MAZZARANI ANDREA
SANTARPIA PIETRO
ALCIBIADE RAFFAELE
BREVI TOMMASO PIETRO
GALAZZINI DAVIDE

(ALBINOLEFFE)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(LEGNAGO SALUS)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(MANTOVA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PRO SESTO)
(RENATE)
(TRENTO)
(TRENTO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 23 Ottobre 2023

IL PRESIDENTE

Matteo Marani